



“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 47 del 06/07/2026

Misure per la promozione, la governance e l'uso responsabile dell'intelligenza artificiale e istituzione dell'Osservatorio Regionale per l'Intelligenza Artificiale della Campania (ORIAC)

Proponenti: Francesco Picarone, Francesca Amirante, Carmela Fiola, Salvatore Madonna, Massimiliano Manfredi, Corrado Matera, Maurizio Petracca, Loredana Raia, Giorgio Zinno, Marco Villano

REGIONE CAMPANIA
CONSIGLIO REGIONALE

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

«Misure per la promozione, la governance e l'uso responsabile dell'intelligenza artificiale e istituzione dell'Osservatorio Regionale per l'Intelligenza Artificiale della

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La Regione Campania, nel rispetto della Costituzione, dell'ordinamento dell'Unione europea e della legislazione statale vigente, promuove lo sviluppo, l'adozione e l'utilizzo responsabile, sicuro, etico, inclusivo e sostenibile dell'intelligenza artificiale nel proprio territorio.
2. La presente legge disciplina misure di promozione, monitoraggio, supporto e governance dell'intelligenza artificiale rivolte ai cittadini, alle imprese, alle pubbliche amministrazioni, al sistema dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e istituisce l'Osservatorio Regionale per l'Intelligenza Artificiale della Campania (ORIAC).
3. La legge persegue, in particolare, le seguenti finalità:
 - a) monitorare l'evoluzione, la diffusione e l'impatto dei sistemi di intelligenza artificiale nel territorio regionale, nei settori pubblici e privati;
 - b) promuovere la ricerca, l'innovazione, la sperimentazione responsabile e il trasferimento tecnologico nel campo dell'intelligenza artificiale, valorizzando le competenze presenti in Campania;
 - c) favorire l'adozione consapevole di sistemi di intelligenza artificiale nel rispetto dei diritti fondamentali, della dignità della persona, della trasparenza, della protezione dei dati personali, della non discriminazione, della sicurezza e della supervisione umana;
 - d) sostenere la diffusione delle competenze e della cultura digitale in materia di intelligenza artificiale tra cittadini, studenti, lavoratori, imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni;
 - e) favorire la collaborazione tra istituzioni accademiche, enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e società civile per lo sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale nei settori strategici della Campania;
 - f) promuovere l'attenzione alla sostenibilità ambientale, all'efficienza energetica e all'impatto delle infrastrutture digitali e di calcolo impiegate per lo sviluppo e l'esercizio di sistemi di intelligenza artificiale.
4. Le finalità e gli interventi di cui alla presente legge sono perseguiti in coerenza con il Regolamento (UE) 2024/1689, con la legge 23 settembre 2025, n. 132, con gli strumenti di programmazione regionale vigenti in

materia di innovazione, ricerca, transizione digitale, sviluppo economico, formazione e sostenibilità, e senza pregiudizio delle competenze delle autorità nazionali ed europee competenti.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) **"sistema di intelligenza artificiale"** o **"sistema IA"**: il sistema definito dall'articolo 3, punto 1), del Regolamento (UE) 2024/1689;
- b) **"modello di intelligenza artificiale per finalità generali"** e **"modello di fondazione"**: i modelli e le categorie rilevanti ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1689 e della disciplina dell'Unione europea applicabile;
- c) **"IA simbolica"**: l'insieme degli approcci che rappresentano in modo esplicito conoscenze, regole, obiettivi e vincoli, consentendo di rendere più comprensibili i passaggi logici seguiti da un sistema e, ove tecnicamente possibile, di verificarne in modo rigoroso il comportamento;
- d) **"IA generativa"**: la categoria di sistemi e modelli di intelligenza artificiale in grado di generare, modificare o sintetizzare contenuti, inclusi testi, immagini, audio, video, codice o dati strutturati, sulla base di dati e modelli addestrati secondo tecniche statistiche, neurali o ibride;
- e) **"IA neuro-simbolica"**: l'insieme degli approcci che combinano tecniche di apprendimento dai dati con regole e conoscenze esplicite, con l'obiettivo di unire capacità predittive, ragionamento, maggiore trasparenza, interpretabilità e controllo;
- f) **"sistemi multi-agente e ragionamento strategico"**: gli approcci che modellano, analizzano o governano l'interazione tra più agenti autonomi o semi-autonomi, anche in presenza di obiettivi, vincoli, preferenze o strategie differenti;
- g) **"Agentic AI"**: ai soli fini tecnico-scientifici della presente legge, l'insieme di sistemi di intelligenza artificiale dotati di capacità di pianificazione, uso di strumenti, esecuzione di sequenze di azioni e interazione con ambienti digitali o fisici, con livelli variabili di autonomia e supervisione umana;
- h) **"Green AI"**: l'approccio allo sviluppo, all'addestramento, alla valutazione, alla distribuzione e all'impiego dell'intelligenza artificiale orientato alla riduzione del consumo energetico, dell'impronta ambientale e dell'uso non efficiente delle risorse, incluse le infrastrutture di calcolo e i data center;
- i) **"Osservatorio"** o **"ORIAC"**: l'Osservatorio Regionale per l'Intelligenza Artificiale della Campania istituito dall'articolo 4.

2. Le definizioni di cui al comma 1 non introducono categorie giuridiche ulteriori rispetto a quelle previste dal diritto dell'Unione europea e dalla legislazione statale, ma individuano gli ambiti tecnico-scientifici rilevanti per le attività di osservazione, supporto, studio e proposta dell'ORIAC.

3. Resta fermo che la qualificazione giuridica dei sistemi di intelligenza artificiale, inclusa l'eventuale classificazione come sistemi ad alto rischio, è effettuata secondo il Regolamento (UE) 2024/1689 e le disposizioni nazionali di attuazione e coordinamento.

Art. 3

Principi

1. La Regione Campania promuove lo sviluppo e l'adozione dell'intelligenza artificiale nel rispetto dei seguenti principi:

- a) centralità della persona e supervisione umana: i sistemi di intelligenza artificiale devono essere progettati, adottati e utilizzati al servizio dell'essere umano, preservando l'autonomia decisionale, la responsabilità delle persone competenti e un adeguato controllo umano, in particolare nei contesti ad alto impatto; i sistemi di intelligenza artificiale traggono il proprio valore da un patrimonio cognitivo collettivo,

costruito sulla ricerca pubblica e sui dati prodotti dalla società; è compito delle istituzioni garantire che i benefici di tali sistemi siano redistribuiti in forma di servizi, conoscenza e opportunità accessibili a tutti;

- b) legalità, proporzionalità e competenza: ogni iniziativa regionale in materia di intelligenza artificiale è svolta nel rispetto del quadro normativo europeo e statale, delle competenze istituzionali e dei principi di proporzionalità, sussidiarietà e leale collaborazione;
- c) tutela dei diritti fondamentali, non discriminazione e inclusione: i sistemi di intelligenza artificiale devono essere promossi e utilizzati in modo da prevenire discriminazioni, esclusioni, trattamenti ingiustificatamente differenziati o effetti lesivi della dignità e dei diritti delle persone;
- d) trasparenza, spiegabilità e tracciabilità: l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare nella pubblica amministrazione e nei servizi di interesse pubblico, deve essere conoscibile, documentato e, ove tecnicamente possibile e giuridicamente necessario, spiegabile agli utenti e agli interessati; i sistemi di intelligenza artificiale adottati dalla Regione e dagli enti del sistema regionale devono essere accompagnati da documentazione tecnica che ne illustri il funzionamento, i limiti e i rischi noti, resa accessibile al pubblico nei limiti consentiti dall'ordinamento;
- e) protezione dei dati personali e sicurezza informatica: lo sviluppo e l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale devono avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, riservatezza, sicurezza delle informazioni e cybersicurezza;
- f) affidabilità, robustezza, validazione e gestione del rischio: i sistemi di intelligenza artificiale, con particolare riguardo ai settori ad alto impatto o ad alto rischio, devono essere oggetto di adeguate misure di valutazione, test, monitoraggio, audit, documentazione e gestione del rischio; gli approcci basati su regole esplicite, modelli logici e metodi formali, anche in combinazione con tecniche di apprendimento automatico, possono costituire, ove tecnicamente applicabili, strumenti rilevanti per accrescere correttezza, sicurezza e certificabilità;
- g) sostenibilità ambientale: lo sviluppo e l'esercizio dei sistemi di intelligenza artificiale devono tenere conto del consumo energetico, dell'impatto ambientale, dell'efficienza delle infrastrutture digitali e degli obiettivi regionali di transizione ecologica;
- h) neutralità tecnologica e pluralismo scientifico: la Regione promuove l'intera pluralità dei paradigmi e delle metodologie dell'intelligenza artificiale, senza privilegiare aprioristicamente una tecnologia, riconoscendo la complementarità tra approcci statistici, simbolici, neurali, ibridi, robotici, autonomi e riconducibili alla "*Agentic AI*";
- i) innovazione responsabile e partecipazione: le politiche regionali in materia di intelligenza artificiale devono favorire ricerca, trasferimento tecnologico e sperimentazione, anche mediante il coinvolgimento di cittadini, imprese, istituzioni, università, enti di ricerca e portatori di interesse.

CAPO II - OSSERVATORIO REGIONALE PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE DELLA CAMPANIA (ORIAC)

Art. 4

Istituzione e natura dell'ORIAC

1. È istituito, presso il Consiglio Regionale della Campania, l'Osservatorio Regionale per l'Intelligenza Artificiale della Campania (ORIAC), di seguito denominato 'Osservatorio'.
2. L'Osservatorio è organismo tecnico-scientifico permanente di supporto, monitoraggio, studio, proposta e raccordo istituzionale. Esso è dotato di autonomia funzionale e tecnico-scientifica nei limiti stabiliti dalla presente legge e non ha personalità giuridica autonoma.
3. L'Osservatorio si avvale delle strutture, del personale, degli strumenti informatici e delle risorse messe a disposizione dalla Regione Campania, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'articolo 7.

4. L'Osservatorio opera in raccordo con la Giunta regionale, con il Consiglio regionale, con le strutture regionali competenti, con il Consiglio delle autonomie locali, con le università e gli enti di ricerca, con le rappresentanze del sistema produttivo e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati.

5. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio tiene conto del Regolamento (UE) 2024/1689, della legge 23 settembre 2025, n. 132, delle indicazioni delle autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, dell'Ufficio europeo per l'intelligenza artificiale e delle altre autorità competenti, nonché dell'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro per i profili di rispettiva competenza.

Art. 5

Funzioni

1. L'ORIAM esercita le seguenti funzioni:

- a) monitora l'evoluzione tecnologica, scientifica, economica, sociale, giuridica e ambientale dell'intelligenza artificiale nel territorio regionale, nei settori pubblici e privati;
- b) formula pareri, studi, analisi, raccomandazioni e proposte non vincolanti alla Giunta regionale, al Consiglio regionale, alle commissioni consiliari competenti e agli enti regionali su politiche, strategie, atti di programmazione e iniziative concernenti l'intelligenza artificiale;
- c) promuove la ricerca, l'innovazione, la sperimentazione responsabile e il trasferimento tecnologico nel campo dell'intelligenza artificiale, valorizzando le competenze presenti nel territorio campano e favorendo la partecipazione a programmi europei e nazionali, inclusi Horizon Europe e Digital Europe; promuove altresì la partecipazione della Campania alle reti europee di ricerca pubblica sull'intelligenza artificiale, con particolare riferimento alle iniziative volte alla costruzione di infrastrutture condivise, aperte e trasparenti, sul modello delle grandi organizzazioni scientifiche intergovernative europee;
- d) promuove lo studio, la diffusione e l'adozione, ove tecnicamente applicabile, di metodi e strumenti per valutazione, validazione, audit, verifica formale, certificazione, gestione del rischio, sicurezza e monitoraggio dei sistemi di intelligenza artificiale;
- e) sostiene l'adozione responsabile dell'intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazioni regionali e locali, mediante linee di indirizzo, buone pratiche, percorsi formativi e attività sperimentali, senza interferire con le competenze delle autorità competenti;
- f) promuove la valutazione dell'impatto ambientale e del consumo energetico dei sistemi di intelligenza artificiale e delle relative infrastrutture, orientando verso approcci di *"Green AI"* e uso efficiente delle risorse;
- g) organizza e promuove iniziative di formazione, alfabetizzazione e divulgazione sull'intelligenza artificiale rivolte a cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni, operatori sanitari, insegnanti, studenti, professionisti e lavoratori;
- h) si raccorda, per i profili di competenza regionale, con le autorità nazionali competenti, con l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, con altri osservatori o organismi regionali, con l'Ufficio europeo per l'intelligenza artificiale e con reti nazionali e internazionali di ricerca e governance dell'intelligenza artificiale;
- i) raccoglie segnalazioni, contributi e istanze provenienti da cittadini, imprese, enti pubblici, associazioni e portatori di interesse su criticità, rischi, esigenze formative o opportunità connesse all'uso di sistemi di intelligenza artificiale nel territorio regionale, indirizzando, ove necessario, i segnalanti verso le autorità competenti; l) monitora gli effetti dell'automazione e dell'adozione di sistemi di intelligenza artificiale sui livelli occupazionali e sulle condizioni di lavoro nel territorio campano, formulando indirizzi alla Giunta regionale per politiche attive di riqualificazione professionale e per la redistribuzione dei benefici di produttività generati dall'adozione di tali tecnologie, in attuazione del principio per cui i guadagni derivanti dall'intelligenza artificiale, costruita sul patrimonio cognitivo collettivo, devono tornare alla collettività sotto forma di servizi, opportunità e migliori condizioni di lavoro.

- j) predispone, aggiorna e rende disponibili materiali informativi, repertori di buone pratiche, schede di orientamento, mappature delle competenze e documenti tecnici di supporto per l'ecosistema regionale dell'intelligenza artificiale.
2. L'ORIAM monitora e promuove l'applicazione responsabile dell'intelligenza artificiale nei settori strategici per il territorio campano, tra cui salute e sanità, turismo e beni culturali, agroalimentare e agricoltura di precisione, pubblica amministrazione e servizi ai cittadini, istruzione e formazione, infrastrutture e mobilità, manifattura avanzata e industria 4.0, ambiente ed energia, sicurezza pubblica e protezione civile, finanza e assicurazioni, giustizia e legalità, cybersicurezza, welfare e inclusione sociale, comunicazione e media.
3. L'Osservatorio non esercita funzioni di vigilanza, controllo, certificazione obbligatoria, accertamento di illeciti, irrogazione di sanzioni o risoluzione di controversie individuali, restando ferme le competenze delle autorità europee, statali, giudiziarie, amministrative e indipendenti previste dall'ordinamento vigente.

Art. 6

Organi e composizione dell'Osservatorio

1. Sono organi dell'ORIAM:
- a) il Presidente;
 - b) il Consiglio Scientifico;
 - c) il Tavolo di raccordo istituzionale e territoriale.
2. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale. È scelto tra personalità di comprovata e alta qualificazione scientifica nel campo dell'intelligenza artificiale, con riconoscimento nazionale o internazionale, esperienza di ricerca, partecipazione a programmi o progetti di rilievo e documentata capacità di raccordo tra ricerca, istituzioni e applicazioni pubbliche o produttive.
3. Il Consiglio Scientifico è composto dal Presidente, che lo presiede, e da undici componenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale su proposta del Presidente dell'ORIAM, previa acquisizione di manifestazioni di interesse o candidature, secondo criteri di competenza, indipendenza, pluralismo scientifico, equilibrio interdisciplinare e adeguata rappresentanza del sistema universitario e della ricerca campano.
4. Nella composizione del Consiglio Scientifico sono assicurate competenze, anche integrate tra loro, nelle seguenti aree:
- a) **"IA simbolica"**, regole esplicite, ragionamento automatico, verifica formale e certificabilità;
 - b) machine learning, deep learning, data science e modelli statistici;
 - c) IA generativa, modelli di fondazione e modelli linguistici di grandi dimensioni;
 - d) **"IA neuro-simbolica"** e sistemi ibridi;
 - e) sistemi multi-agente, logiche strategiche, pianificazione e decisione automatica;
 - f) **"Agentic AI"**, robotica intelligente e sistemi autonomi;
 - g) etica dell'intelligenza artificiale, impatto sociale, inclusione e non discriminazione;
 - h) diritto dell'innovazione, diritto amministrativo, protezione dei dati personali e regolazione dei sistemi digitali;
 - i) cybersicurezza, sicurezza delle informazioni e resilienza dei sistemi;
 - j) **"Green AI"**, sostenibilità ambientale, infrastrutture di calcolo e data center;
 - k) applicazioni settoriali dell'intelligenza artificiale nei domini strategici regionali.
5. Almeno sei componenti del Consiglio Scientifico, incluso eventualmente il Presidente, devono essere docenti, ricercatori o esperti stabilmente afferenti a università, enti pubblici di ricerca o istituzioni scientifiche aventi sede nel territorio della Regione Campania.

6. Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. I componenti del Consiglio Scientifico durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.
7. Il Tavolo di raccordo istituzionale e territoriale partecipa alle attività dell'ORIAM con funzioni consultive, di raccordo e proposta. Ne fanno parte:
- a) due esperti designati dal Presidente del Consiglio regionale;
 - b) due esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali della Campania;
 - c) un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per le strutture operanti in Campania;
 - d) un rappresentante dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per le strutture operanti in Campania;
 - e) un rappresentante designato da Confindustria Campania;
 - f) ulteriori soggetti pubblici o privati invitati dal Presidente in relazione a specifiche tematiche, senza diritto di voto e senza oneri a carico del bilancio regionale.
8. Le cariche negli organi dell'ORIAM sono svolte a titolo gratuito e non danno diritto a compensi, indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese di alcun genere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
9. I componenti dell'Osservatorio dichiarano, all'atto della nomina e annualmente, l'assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi, anche potenziale. Le dichiarazioni sono pubblicate nel portale istituzionale dell'ORIAM, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. In caso di conflitto di interessi, anche potenziale, il componente si astiene dalla trattazione della specifica questione.

Art. 7

Funzionamento

1. Il Consiglio Scientifico dell'ORIAM si riunisce in seduta ordinaria almeno quattro volte l'anno e in seduta straordinaria su convocazione del Presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
2. Il Consiglio Scientifico può istituire gruppi di lavoro tematici, anche aperti a esperti esterni, rappresentanti di amministrazioni, università, enti di ricerca, imprese, associazioni e portatori di interesse, per l'approfondimento di specifici ambiti tecnologici, giuridici, etici, amministrativi o settoriali.
3. Il Tavolo di raccordo istituzionale e territoriale è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta sia necessario acquisire contributi o proposte su atti, programmi, rapporti o iniziative di particolare rilevanza regionale.
4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio regionale, con proprio decreto e su proposta del Presidente dell'ORIAM, approva il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio.
5. Il regolamento di cui al comma 4 disciplina, in particolare:
- a) modalità di convocazione, validità delle sedute, deliberazioni e verbalizzazione;
 - b) modalità di partecipazione da remoto e strumenti digitali di lavoro;
 - c) costituzione e funzionamento dei gruppi di lavoro;
 - d) procedure di consultazione pubblica e coinvolgimento dei portatori di interesse;
 - e) regole sulla trasparenza, sulla pubblicazione degli atti e sulla gestione dei conflitti di interesse;
 - f) modalità di raccordo con le strutture regionali e con gli altri organismi competenti.

CAPO III - STRUMENTI DI GOVERNANCE E PROMOZIONE

Art. 8

Agenda strategica e Rapporto annuale

1. La Giunta regionale, in coerenza con gli strumenti di programmazione vigenti, approva con propria deliberazione, su proposta del Presidente dell'ORIAM e sentita la commissione consiliare competente, l'Agenda strategica triennale in materia di intelligenza artificiale, che individua priorità, obiettivi, ambiti di intervento, indicatori e forme di raccordo con le politiche regionali.
2. L'Agenda strategica triennale non sostituisce gli strumenti di programmazione regionale previsti dalla normativa vigente, ma ne costituisce atto di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico per i profili attinenti all'intelligenza artificiale.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente dell'ORIAM presenta al Consiglio regionale e alla Giunta regionale il Rapporto annuale sullo stato dell'intelligenza artificiale in Campania.
4. Il Rapporto annuale analizza, in particolare:
 - a) lo stato dell'arte e le tendenze evolutive dell'intelligenza artificiale a livello europeo, nazionale e regionale;
 - b) il livello di adozione e maturità dell'intelligenza artificiale nel territorio campano, nei limiti dei dati disponibili;
 - c) le attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico delle istituzioni campane;
 - d) l'impatto sociale, economico, giuridico, amministrativo e ambientale delle tecnologie di intelligenza artificiale;
 - e) le iniziative di formazione, alfabetizzazione e divulgazione realizzate;
 - f) le criticità emerse dalle segnalazioni, dalle consultazioni e dalle attività di monitoraggio;
 - g) le raccomandazioni per le politiche regionali e per l'aggiornamento dell'Agenda strategica.
5. Il Rapporto annuale è pubblicato nel portale istituzionale dell'ORIAM in formato aperto, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, segreto d'ufficio, proprietà intellettuale, sicurezza informatica e tutela delle informazioni riservate.

Art. 9

Portale istituzionale, open data e segnalazioni

1. La Regione istituisce e gestisce, anche tramite l'ORIAM e le strutture regionali competenti, un portale istituzionale dedicato all'intelligenza artificiale, liberamente accessibile e conforme ai requisiti di accessibilità previsti dalla normativa vigente.
2. Il portale pubblica, ove disponibili e nei limiti consentiti dall'ordinamento:
 - a) rapporti, pareri, raccomandazioni, materiali divulgativi e documenti tecnici dell'Osservatorio;
 - b) dati aggregati sull'adozione dell'intelligenza artificiale nel territorio campano;
 - c) rassegne normative e documenti di orientamento;
 - d) mappature delle iniziative di ricerca, innovazione, formazione e trasferimento tecnologico;
 - e) calendari di eventi, consultazioni, iniziative formative e percorsi partecipativi;
 - f) risorse didattiche e informative rivolte a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.
3. Il portale mette a disposizione uno strumento di segnalazione mediante il quale cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni, associazioni e portatori di interesse possono comunicare all'ORIAM criticità, rischi, esigenze formative, casi d'uso o buone pratiche relativi all'intelligenza artificiale nel territorio regionale.
4. Le segnalazioni non costituiscono ricorsi, denunce o istanze di accertamento amministrativo e non sospendono termini procedurali o processuali. L'ORIAM può esaminarle in forma aggregata, utilizzarle ai fini del monitoraggio e, ove opportuno, orientare i segnalanti verso le autorità competenti.

5. La pubblicazione di dati e informazioni avviene nel rispetto dei principi di apertura, interoperabilità, qualità, riuso e accessibilità, compatibilmente con la normativa in materia di protezione dei dati personali, segreti commerciali, proprietà intellettuale, sicurezza pubblica e cybersicurezza.

Art. 10

Promozione dell'intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazioni

1. La Regione supporta le pubbliche amministrazioni regionali e locali nella valutazione, acquisizione, sperimentazione, adozione, gestione e supervisione responsabile di sistemi di intelligenza artificiale, in coerenza con il Regolamento (UE) 2024/1689, con la legge 23 settembre 2025, n. 132, con il Codice dell'amministrazione digitale e con la normativa in materia di protezione dei dati personali, cybersicurezza, contratti pubblici e trasparenza amministrativa.

2. A tal fine, la Regione, tramite l'ORIAM e le strutture competenti, può promuovere:

- a) linee di indirizzo e buone pratiche per l'adozione responsabile dell'intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazioni;
- b) percorsi di formazione e aggiornamento professionale per dirigenti, funzionari, responsabili della transizione digitale, responsabili della protezione dei dati, personale tecnico e personale amministrativo;
- c) strumenti di supporto alla mappatura dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati o sperimentati dalle amministrazioni regionali e locali;
- d) schemi di valutazione preliminare dei rischi, degli impatti sui diritti fondamentali, della qualità dei dati, della sicurezza, dell'accessibilità, della sostenibilità e della supervisione umana;
- e) progetti pilota e sperimentazioni controllate nei servizi pubblici regionali, con monitoraggio degli impatti etici, sociali, amministrativi, economici e ambientali;
- f) comunità di pratica tra amministratori, tecnici, responsabili della transizione digitale, università ed enti di ricerca del territorio campano.

3. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte delle pubbliche amministrazioni avviene in funzione strumentale e di supporto all'attività amministrativa, ferma restando la responsabilità della persona competente per i procedimenti e i provvedimenti, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea applicabile. Le decisioni amministrative della Regione e degli enti del sistema regionale che incidano su diritti soggettivi o interessi legittimi, ovvero sull'accesso a prestazioni sociali, sanitarie o lavorative, non possono essere adottate in modo esclusivamente automatizzato; è in ogni caso garantita la revisione da parte di un funzionario responsabile e identificabile, cui compete la decisione finale.

Art. 11

Promozione dell'intelligenza artificiale nelle imprese, nella ricerca e nell'innovazione

1. Per sostenere lo sviluppo responsabile dell'intelligenza artificiale nel sistema produttivo e della ricerca campana, la Regione, nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, concorrenza, contratti pubblici e tutela dei dati personali, può promuovere:

- a) iniziative di riqualificazione, aggiornamento e rafforzamento delle competenze in materia di intelligenza artificiale, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese;
- b) progetti di ricerca collaborativa tra università, enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e terzo settore per lo sviluppo di applicazioni nei settori strategici regionali;
- c) azioni di trasferimento tecnologico, proof of concept, laboratori congiunti, living lab e sperimentazioni responsabili;
- d) partecipazione di enti e imprese campane a programmi europei e nazionali di ricerca, innovazione e digitalizzazione, inclusi Horizon Europe e Digital Europe;
- e) nascita e crescita di start-up e spin-off innovativi nel settore dell'intelligenza artificiale;

- f) mappatura e valorizzazione delle competenze, dei laboratori, dei centri di ricerca, delle infrastrutture e delle iniziative sull'intelligenza artificiale presenti nel territorio campano;
 - g) diffusione di strumenti per la valutazione dell'impatto etico, sociale, giuridico, ambientale e organizzativo delle applicazioni di intelligenza artificiale nei processi produttivi e nei servizi.
2. Le misure di cui al presente articolo sono attuate in coerenza con la strategia di specializzazione intelligente regionale, con i programmi europei e nazionali di investimento e con gli strumenti di programmazione economica e territoriale della Regione.

Art. 12

Formazione, alfabetizzazione e diffusione culturale

1. La Regione, tramite l'ORIAM e in collaborazione con istituzioni scolastiche, università, enti di formazione, centri di ricerca, ordini professionali, associazioni e soggetti del terzo settore, promuove iniziative di formazione, alfabetizzazione e diffusione culturale sull'intelligenza artificiale.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono rivolte, in particolare, a:
 - a) studenti di ogni ordine e grado, anche con percorsi di educazione all'uso critico e consapevole dell'intelligenza artificiale generativa e dei sistemi digitali;
 - b) insegnanti, formatori, educatori e operatori dell'orientamento;
 - c) personale delle pubbliche amministrazioni regionali e locali;
 - d) operatori sanitari, giuristi, professionisti, imprenditori, lavoratori e soggetti coinvolti nei settori produttivi;
 - e) cittadini e famiglie, con attenzione all'accessibilità dei contenuti e alla chiarezza del linguaggio;
 - f) persone e categorie esposte a maggiore rischio di esclusione digitale, con azioni di contrasto al digital divide.
3. La Regione può sviluppare campagne di comunicazione istituzionale dedicate ai rischi, alle opportunità, ai diritti, ai doveri e alle modalità di uso responsabile dell'intelligenza artificiale, anche attraverso portali, social media, eventi pubblici, dibattiti, consultazioni e percorsi partecipativi.
4. Le iniziative di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale tengono conto del calendario di applicazione del Regolamento (UE) 2024/1689 e delle indicazioni nazionali ed europee in materia di competenze digitali, formazione continua e uso sicuro dei sistemi di intelligenza artificiale.

CAPO IV - RISORSE FINANZIARIE, VALUTAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito, nell'ambito della missione e del programma di bilancio competenti in materia di ricerca, innovazione e transizione digitale, il 'Fondo per l'Osservatorio Regionale per l'Intelligenza Artificiale della Campania - ORIAM'.
2. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, da iscrivere nel Fondo di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le leggi del Consiglio regionale, missione 20, programma 3, titolo I, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono allocate, in termini di spesa, nell'ambito della missione 14, programma 3, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, come segue: al titolo I sono iscritte le spese per il supporto tecnico-amministrativo e la segreteria dell'Osservatorio, per la manutenzione del portale istituzionale e dello strumento di segnalazione, per le iniziative di formazione e alfabetizzazione, per i progetti pilota e le

sperimentazioni controllate e per le spese generali di funzionamento, per un importo di euro 165.000,00 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028; al titolo II sono iscritte le spese per lo sviluppo e l'hosting del portale istituzionale, per un importo di euro 35.000,00 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

4. Per gli esercizi successivi al triennio di cui al comma 2, la dotazione del Fondo è determinata annualmente con la legge di bilancio regionale, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto degli equilibri di bilancio.

5. L'ORIAM predispone annualmente un rendiconto delle attività svolte e delle risorse utilizzate, che è trasmesso alla Giunta regionale e al Consiglio regionale ed è pubblicato nel portale istituzionale, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 14

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati, anche sulla base del Rapporto annuale di cui all'articolo 8.

2. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge.

3. La relazione di cui al comma 2 contiene, in particolare:

- a) lo stato di costituzione e funzionamento dell'ORIAM;
- b) le attività realizzate e le risorse utilizzate;
- c) il grado di attuazione dell'Agenda strategica triennale;
- d) le iniziative di formazione, divulgazione e supporto alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alla ricerca;
- e) gli esiti delle attività di monitoraggio e le principali criticità rilevate;
- f) eventuali proposte di modifica normativa, organizzativa o finanziaria.

4. Con cadenza triennale, la commissione consiliare competente può promuovere una valutazione esterna indipendente delle attività e dei risultati dell'ORIAM, avvalendosi di esperti non facenti parte dell'Osservatorio, nei limiti delle risorse disponibili. I risultati della valutazione sono pubblicati nel portale istituzionale dell'ORIAM.

Art. 15

Trasparenza, integrità e protezione dei dati

1. L'ORIAM opera nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e della normativa in materia di protezione dei dati personali.

2. Sono pubblicati nel portale istituzionale dell'ORIAM, nei limiti previsti dalla normativa vigente, la composizione degli organi, i curricula dei componenti, le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, il regolamento di funzionamento, i rapporti, i pareri, le raccomandazioni, i verbali sintetici delle sedute e i rendiconti annuali.

3. Il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività dell'ORIAM avviene secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione della finalità, esattezza, sicurezza e responsabilizzazione.

Art. 16

Disposizioni transitorie

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio regionale nomina il Presidente dell'ORIAM con proprio decreto.
2. Entro novanta giorni dalla nomina del Presidente, il Presidente del Consiglio regionale provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti del Consiglio Scientifico e alla costituzione del Tavolo di raccordo istituzionale e territoriale di cui all'articolo 6.
3. Entro centoventi giorni dalla costituzione del Consiglio Scientifico, l'ORIAM approva il primo Piano annuale delle attività, da trasmettere alla Giunta regionale e al Consiglio regionale.
4. Nelle more della piena operatività dell'Osservatorio, il Presidente, avvalendosi delle strutture regionali competenti, può adottare gli atti organizzativi urgenti necessari all'avvio delle attività, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale oltre quelli autorizzati.

Art. 17

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC), ai sensi dell'articolo 55, comma 2, dello Statuto della Regione Campania.
2. La pubblicazione della presente legge e degli atti attuativi avviene secondo le modalità previste dall'ordinamento regionale vigente.